



# CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

## **BANDO PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI AVIGLIANA**

**ANNO 2022**

### **NORME GENERALI**

L'Amministrazione Comunale ricerca candidati per la nomina a componenti elettivi della Commissione Locale del Paesaggio.

Possono fare parte della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 32/08 e s.m.i. e della DGR 2-2640 del 22.12.2020 Allegato "A" art. 2 "Requisiti dei componenti della commissione locale per il paesaggio" e successiva DGR 1-2856 del 12.02.2021, i soggetti che sono:

- in possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della L.R. 32/2008, così come da ultimo sostituito dall'articolo 93 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19 e modificato dall'articolo 41 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15 per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'articolo 4 ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 citato;
- iscritti al relativo albo professionale, con definizione dei limiti temporali di iscrizione, necessaria per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 32/2008 e s.m.i.;
- in possesso dell'attestato di partecipazione a un corso di formazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite nell'allegato "C" della DGR 2-2640 del 22.12.2020 così come modificata dalla successiva DGR 1-2856 del 12.02.2021; detto attestato è necessario per i candidati di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 32/2008 e s.m.i.;

La scelta dei componenti terrà comunque in considerazione l'esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie e ulteriori esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti la tutela e valorizzazione del paesaggio.

Nello Specifico dovranno essere documentate :

- le eventuali precedenti nomine in qualità di componente di commissioni locali per il paesaggio, nonché la partecipazione ad altri corsi di formazione, diversi da quelli di cui all'allegato "C" sopra citato, attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio;
- l'esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della L.R. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno:
  - a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento;
  - b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello;
  - c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- nel caso di esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione, i curricula, nella descrizione delle attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio, devono documentare, con

specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti vincolati, o su immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/1977, nonché le attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o agronomico;

- nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i curricula devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche funzioni nel settore della tutela del paesaggio a servizio della pubblica amministrazione, documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/1977, nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica.

La Commissione è formata da n. 5 componenti, eletti dal Consiglio Comunale di cui non più di due soggetti non laureati così come definito all'art. 3.2 "Criteri per la nomina della commissione locale per il paesaggio" dell'Allegato "A" alla DGR 2-2640 del 22.12.2020.

Per la partecipazione alla Commissione Locale per il Paesaggio è riconosciuto un gettone di presenza per ogni riunione, pari a quello stabilito per i Consiglieri Comunali.

La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha eletta.

Alla scadenza del termine, la Commissione Locale per il Paesaggio opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione Locale per il Paesaggio.

Il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio è definito da apposito regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale.

## REQUISITI DEI CANDIDATI

I candidati a componente della commissione, all'interno dei curricula individuali allegati alle candidature presentate, devono documentare quanto segue:

- il possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della L.R. 32/2008, così come da ultimo sostituito dall'articolo 93 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19 e modificato dall'articolo 41 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15 per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'articolo 4, ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 citato;

- l'iscrizione al relativo albo professionale, con definizione dei limiti temporali di iscrizione, necessaria per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 32/2008 e s.m.i.;

- il possesso dell'attestato di partecipazione a un corso di formazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte, finalizzato a garantire l'adeguato livello di competenza tecnicoscienza necessario per una corretta valutazione degli interventi che ricadono su immobili interessati da beni sottoposti a tutela paesaggistica, attraverso una formazione mirata ad accrescere le conoscenze riguardo alla salvaguardia e gestione del paesaggio e a fornire gli strumenti necessari per comprendere il paesaggio e guidare le sue trasformazioni, secondo le modalità stabilite nell'allegato "C" della presente deliberazione; detto

attestato è necessario per i candidati in possesso di diploma tecnico di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 32/2008 e s.m.i.;

- le eventuali precedenti nomine in qualità di componente di commissioni locali per il paesaggio, nonché la partecipazione ad altri corsi di formazione, diversi da quelli di cui all'allegato "C" sopra citato, attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio;

- l'esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della L.R. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno:

- a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento;
- b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello;
- c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

- nel caso di esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione, i curricula, nella descrizione delle attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio, devono documentare, con specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti vincolati, o su immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/1977, nonché le attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o agronomico;

- nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i curricula devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche funzioni nel settore della tutela del paesaggio a servizio della pubblica amministrazione, documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/1977, nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica.

## INCOMPATIBILITÀ DELLA CARICA

1. La carica di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile:

- con la carica di Consigliere Comunale e di componente della Giunta Comunale presso i comuni che si avvalgono della Commissione stessa;
- con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Avigliana o con altri comuni che si avvalgono della Commissione stessa, o enti, aziende o società da essi dipendenti;
- con l'esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio comunale;
- con la condizione di professionista incaricato della stesura e/o della revisione generale del P.R.G.C.;
- con la condizione di funzionario comunale e/o di altro ente sovraordinato che svolge compiti di controllo sull'attività urbanistico - edilizia del Comune di Avigliana o dei comuni per cui opera la Commissione;

- con la condizione di membri della commissione urbanistico-edilizia, di componente dello sportello unico per l'edilizia o dello sportello unico per le attività produttive a servizio dei comuni per cui opera la Commissione;

2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione locale per il paesaggio.

## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione, in carta semplice, redatte sotto forma di autocertificazione e corredate di dettagliato curriculum vitae, debitamente sottoscritte e documentate, dovranno contenere, oltre alla dichiarazione di possesso dei requisiti di cui sopra, anche la dichiarazione di disponibilità a partecipare assiduamente alle riunioni della Commissione Locale del Paesaggio.

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Avigliana - Piazza Conte Rosso n. 7 e recare come oggetto la dicitura "CANDIDATURA A MEMBRO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" e dovranno pervenire a mezzo PEC all'indirizzo: [comuneavigliana@cert.legalmail.it](mailto:comuneavigliana@cert.legalmail.it) entro e non oltre le ore 12 del giorno 3 novembre 2022.

Il Regolamento della Commissione Locale del Paesaggio è visionabile e scaricabile dal sito del Comune di Avigliana all'indirizzo: <http://www.comune.avigliana.to.it/ComRegolamenti.asp>.

Tale Regolamento è stato oggetto di modifica ed adeguamento alle disposizioni della DGR 2-2640 del 22.12.2020 e s.m.i. e approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 26/09/2022 attualmente risulta in fase di pubblicazione all'albo pretorio on line.

L'Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Avigliana è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione (Tel. 011-9769105 / 011-9769149).

Avigliana, 03/10/2022

**IL DIRETTORE AREA  
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  
Luca Geom. ROSSO**

La firma autografa è sostituita da firma digitale ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993 ed artt. 20-21 D.Lgs 82/2005